

Decreto ex art. 710 c.c.

cl/10886

La presidente delegata, a scioglimento della riserva 4/11/14, osserva quanto segue.

Con ricorso del 24/04/2014 i signori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], eredi della signora [REDACTED], chiedevano l'esonero dell'Avv. [REDACTED] dall'ufficio di esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi e per aver menomato la fiducia degli eredi nel suo operato. Chiedevano altresì la condanna dello stesso alla restituzione della somma di euro 32.443,30, che asserivano essere stata indebitamente sottratta dall'asse ereditario, e, previo ordine di presentazione del rendiconto, la condanna alla restituzione della somma che risultasse priva di giustificazione causale ovvero inidonea o incongrua all'adempimento dell'incarico. Si costituiva in giudizio l'avv. [REDACTED], contestando quanto dedotto dai ricorrenti, chiedendo il rigetto delle istanze dagli stessi formulate e la cancellazione dall'atto introduttivo di alcune espressioni reputate ingiustificate ed offensive.

La Presidente, letti gli atti di causa ed i documenti depositati dalle parti, ritiene che la domanda di esonero dell'esecutore testamentario sia fondata e debba quindi essere accolta.

L'esecutore nominato attraverso l'atto di ultima volontà del *de cuius* può essere esonerato dall'incarico ai sensi dell'art. 710 c.c. " per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio ovvero per aver commesso azione che ne menomi la fiducia", comportamenti cioè che lo rendano obiettivamente immeritevole di fiducia da parte degli eredi.

L'orientamento consolidato reputa che la condotta dell'esecutore testamentario non debba necessariamente avere natura dolosa od essere preordinata alla realizzazione di un indebito vantaggio, ma ritiene sufficiente che le irregolarità poste in essere siano significative e che discendano dalla negligenza dell'esecutore nell'esercizio delle proprie funzioni. Si deve quindi concludere che può essere esonerato l'esecutore che, anche solo per colpa, abbia violato gli obblighi connaturati al proprio ufficio, o che non riesca utilmente ad assolvere alla propria funzione, ovvero che abbia comunque compiuto uno o più atti tali da far temere che le disposizioni di ultima volontà del defunto non vengano esattamente eseguite.

Nella fattispecie in esame si ravvisano profili di grave irregolarità e negligenza da parte del resistente, oltre che condotte oggettivamente tali da minarne la affidabilità.

9



1. In primo luogo, si osserva come l'avv. [REDACTED] non abbia ottemperato all'obbligo di presentazione del rendiconto nei tempi inequivocamente dettati dall'art. 709 c.c., che impone all'esecutore di rendere il conto della propria gestione al termine dell'incarico, ovvero, qualora lo stesso si prolunghi per oltre un anno, una volta decorso l'anno dalla morte del testatore.

La signora [REDACTED] è deceduta il 22/06/2011 e l'avv. [REDACTED] ha accettato l'incarico in data 27/06/2011; il 4/07/2012 ha quindi ottenuto la proroga dell'ufficio per un anno, proroga richiesta nuovamente il 2/7/13 per definire la vendita di un immobile ed ottenuta a tale scopo il 25/9/2013.

Nella sua memoria difensiva l'esecutore testamentario ha dichiarato di avere depositato il rendiconto in data 20/3/14 (doc. 2 memoria difensiva): non quindi alla scadenza del primo anno prevista dall'art. 709 c.c. (luglio 2012), né alla scadenza del secondo anno come inizialmente prorogato (luglio 2013) bensì dopo 2 anni e 7 mesi dall'accettazione dell'incarico, solo dopo che gli eredi avevano reiteratamente richiesto la presentazione del conto (15/07/2013, doc. 7 ricorso; 8/11/2013, doc. 10; 28/01/2014, doc. 12; 3/03/2014, doc. 15).

L'esecutore testamentario amministra beni altrui e compie attività per conto o nell'interesse (anche) di altri soggetti: la presentazione del rendiconto costituisce un compito di primaria rilevanza, al punto che la giurisprudenza ha ritenuto che non vi si possa derogare nemmeno per disposizione dello stesso *de cuius* (Cass., 1940/552). In mancanza di rendiconto, infatti, gli eredi non sono evidentemente posti nelle condizioni di comprendere le ragioni dell'operato dell'esecutore testamentario, di valutarne scientemente l'attività e di stabilire se la stessa sia stata adeguata ai criteri di buona amministrazione.

Nel caso *sub iudice*, si rileva che gli eredi della signora [REDACTED], non avendo avuto contezza della gestione del [REDACTED] fino a tempi recenti, per oltre due anni e mezzo non sono stati in grado di verificare la congruità delle spese da questi effettuate (che, dalla documentazione bancaria depositata, ammontano ad euro 93.672,12, doc. 16 ricorso) e del compenso dallo stesso incassato per il proprio ufficio.

Appare evidente quindi come il deposito del rendiconto sia stato posto in essere ben oltre i termini di legge e solo a seguito di plurime istanze degli interessati. Siffatta condotta, per le modalità e la tempistica con cui si è esplicitata, integra una grave irregolarità nell'amministrazione del compendio ereditario, gestito dall'esecutore senza possibilità di verifica degli eredi, ed altrettanto grave negligenza nella mancata osservanza dei termini di legge previsti per il deposito del rendiconto. Ciò costituisce una circostanza obiettiva tale da minare la fiducia degli eredi nell'operato del resistente.

2. In secondo luogo, non si può non rilevare l'irregolarità della seconda istanza di proroga avanzata il 2/07/2013 presso questo Tribunale dall'esecutore testamentario (doc. 13 ricorso). In calce alla

2



istanza, l'11/7/13 la Presidente aveva invitato l'esecutore ad allegare l'eventuale adesione degli eredi ai sensi dell'art. 703 c.c. e l'esecutore aveva successivamente depositato l'adesione degli eredi, fra cui quella dell'archidiocesi di Bologna (doc 1 allegato alla memoria del resistente), ed in data 25/9/13 la Presidente " letta l'adesione degli eredi" aveva autorizzato la seconda proroga. L'archidiocesi di Bologna, però, in data 17/7/13 aveva ripensato la sua posizione con missiva inviata all'esecutore testamentario in cui " sospendo a nome della curia Arcivescovile di Bologna l'adesione alla richiesta di un secondo anno di mandato in attesa del rendiconto della sua gestione ai sensi dell'art. 709 c.c." (doc. 8 allegato all'odierno ricorso). Di tale revoca però l'esecutore non ha dato alcuna notizia alla Presidente, depositando agli atti solo la iniziale adesione e non la successiva revoca, di modo che la Presidente prorogò nel settembre 2013 l'incarico all'esecutore testamentario in base ad una adesione degli eredi che invece era stata due mesi prima revocata. Ciò è di particolare rilievo in quanto l'Archidiocesi, insieme a [REDACTED] che pure non aderiva alla proroga, rappresentava la maggioranza degli eredi.

Attraverso tale condotta, l'esecutore testamentario ha agito quindi in spregio alle indicazioni ricevute dagli eredi e fornendo alla autorità giudiziaria una rappresentazione inveritiera della volontà degli eredi: evidente l'irregolarità della sua condotta e la oggettiva inaffidabilità del suo operato, che ha comportato il venir meno della fiducia in lui riposta da parte dei ricorrenti, diretti interessati alla corretta amministrazione dell'asse ereditario.

3. Esula dal *thema decidendum* del presente giudizio, che attiene specificamente ed esclusivamente all'esonero dell'esecutore testamentario, ogni altra questione inerente a restituzioni in favore dell'eredità, questione che dovrà essere proposta nelle opportune sedi e le cui domande vengono qui dichiarate inammissibili.

Con riferimento alle istanze avanzate dall'avv. [REDACTED] di cancellazione dagli atti di causa di espressioni dallo stesso repute ingiustificate od offensive, la Presidente non ravvisa nelle frasi indicate a pag. 9 della memoria difensiva i presupposti di sconvenienza e/o offensività richiesti dall'art. 89 c.p.c., che si riferisce a "*tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. Tale ipotesi è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere.*" (Cons. Stato, 2013/6038). Le espressioni contenute nell'atto introduttivo, che espone sempre e solo fatti per cui è processo e che si riferisce a "volute omissioni", ad "inganni", ad "arbitrarie appropriazioni", non



eccedono il dovuto limite di continenza espositiva e sono prive della denunciata caratteristica di offensività. Si rigetta quindi l'avanzata richiesta di cancellazione.

In virtù della parziale soccombenza reciproca sussistono giustificati motivi per la compensazione parziale delle spese, che si pongono per 2/3 a carico del resistente e per 1/3 a carico dei ricorrenti e che si liquidano per la quota a carico del soccombente come in dispositivo.

P.Q.M.

La Presidente, ogni diversa eccezione, domanda e istanza ed disattesa:

1. Dispone l'esonero dell'avv. **[REDAZIONE PER GIURIA]** dall'incarico di esecutore testamentario dell'eredità della signora **[REDAZIONE]**;
2. Dichiarà inammissibili le domande di restituzione avanzate dai ricorrenti;
3. Rigetta la domanda di cancellazione dal ricorso delle frasi indicate nella memoria difensiva del resistente;
4. Compensa per 1/3 le spese di lite e pone i restanti due terzi a carico del resistente, liquidati per tale quota in € 800, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.

S. Camicchi

Bologna, 13/11/2014

La Presidente
Dr. M. Botti



Ordinanza redatta con la collaborazione della MOT dr M. Caineri

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria
Oggi 14 NOV. 2014
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Loredana

della Repubblica - sede ai sensi
dell'art. 740 CPC
Bologna, li 14 NOV. 2014

IL CANCELLIERE

4

